



COMUNE DI TREVISO

Scheda di dettaglio per la concessione d'uso temporaneo degli Impianti Sportivi e delle Palestre Comunali. Disciplinare Operativo.

Approvato con delibera della Giunta Comunale
n. 132 del 1.06.2016.

Modificato con delibera della Giunta Comunale
n. 120/72299 del 10.05.2019
In vigore dalla stagione sportiva 2019/2020

INDICE

Articolo 1. Oggetto	pag. 3
Articolo 2. Destinazione d'uso	3
Articolo 3. Modalità di presentazione della domanda	3
Articolo 4. Modalità di rilascio della concessione	3
Articolo 5. Modalità di utilizzo	4
Articolo 6. Responsabilità del concessionario verso terzi	4
Articolo 7. Orari e utilizzo	5
Articolo 8. Tariffe d'uso	5
Articolo 9. Pagamenti e fatturazione	5
Articolo 10. Cauzioni e garanzie	5
Articolo 11. Diniego revoca e sospensione	6
Articolo 12. Autorizzazioni e licenze	6
Articolo 13. Assistenza sanitaria e sicurezza	6
Articolo 14. Disposizioni finali	6

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune di Treviso nell'ambito delle disposizioni del *Regolamento per la concessione d'uso temporaneo delle sale e degli immobili*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29/10/2014, disciplina le modalità operative di dettaglio per la concessione d'uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche di proprietà o in disponibilità per la promozione delle attività sportive e motorie della propria comunità.

2. Esso si applica, in quanto compatibile, anche con riferimento agli impianti sportivi che siano comunque nella disponibilità del Comune a seguito di convenzioni con la provincia di Treviso rinnovabili annualmente.

Art. 2 - Destinazione d'uso

1. Gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche comunali in gestione vengono concesse in uso ad Enti, Associazioni o Gruppi sportivi per lo svolgimento di attività sportive allenamenti o manifestazioni, descritti in distinti elenchi che verranno periodicamente aggiornati dal competente servizio sport.

2. Il servizio sport competente al riguardo sulla base degli spazi disponibili e in base agli assenti ricevuti da parte dei singoli Istituti per quanto riguarda le palestre scolastiche per spazi in orario extrascolastico, assegnerà gli stessi ai richiedenti.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda

Le attività sportive salvo casi eccezionali sono organizzate per stagione e decorrono dal 1° settembre al 30 giugno di ogni anno.

La domanda, redatta su appositi moduli, deve essere indirizzata al Comune e presentata entro l'ultimo sabato di giugno.

Le richieste possono essere inoltrate allo sportello del servizio protocollo oppure mediante trasmissione postale o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Potranno essere anche consegnate direttamente all'ufficio per un controllo immediato dei documenti allegati.

Art. 4 - Modalità di rilascio della concessione

1. La concessione è rilasciata dal dirigente della struttura competente che ha la gestione del Servizio Sport che ne coordina le modalità di utilizzo.

2. Il dirigente della struttura appartenente al servizio sport stabilisce con propria determinazione il calendario utile per concedere in uso gli impianti e le palestre come segue:

La calendarizzazione e le scadenze per:

- programmazione di massima dell'uso degli impianti ed eventuali consultazioni con le associazioni utenti; (entro il mese di agosto);
- inizio attività palestra CSN, Palestra CONI, Palestra Pascale, Palestra di S. Antonino, palestra "Mantegna", palestra di S. Bartolomeo, pista di pattinaggio a S. Maria del Rovere (salvo impedimenti di natura tecnica); (dal mese di settembre);
- inizio attività palestre scolastiche (salvo diverse disposizioni delle autorità scolastiche); (dal 1° ottobre);
- sistemazione definitiva degli orari in base alle effettive disponibilità delle palestre scolastiche (fine ottobre).

3. La disponibilità degli impianti sportivi è subordinata al rispetto delle modalità, priorità e limiti sotto indicati:

Allegato "A"

- nell'utilizzo degli impianti ha precedenza assoluta lo svolgimento di attività didattiche delle scuole aventi sede nei rispettivi fabbricati dove sono ubicati gli impianti stessi e connesse con il normale svolgimento dei programmi scolastici;
4. In conformità all'art. 12, II comma, della Legge 4-8-1977 N° 517:
- gli impianti potranno essere utilizzati al di fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e che realizzino altresì attività riguardanti educazione fisica e avviamento alla pratica sportiva;
 - il Comune di Treviso ha facoltà di disporre, nell'ambito di cui al precedente punto, la temporanea concessione a terzi dell'utilizzo degli impianti, previo assenso dei competenti Consigli di Circolo o di Istituto e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale, all'uopo individuato all'art. 15, lettera f), del D.P.R. 31-5-1974 N° 416;
 - l'utilizzazione degli impianti sportivi da parte di terzi sarà comunque concessa per periodi di tempo limitati e predefiniti, in base ad apposito calendario di utilizzo, concordato fra l'Ente concessionario e il terzo interessato e comunicato quindi all'Ente concedente;
 - il periodo massimo di utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi non può in ogni caso superare la durata di ciascun anno scolastico;
5. Il Comune si riserva il diritto di modificare, ridurre, sospendere o interrompere il periodo di utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi in caso di sopravvenute necessità od esigenze, previo preavviso scritto alla parte interessata.

Art. 5 Modalità di Utilizzo

1. L'accesso agli impianti sportivi deve avvenire sulla base della concessione rilasciata dal competente, Servizio Sport, esclusivamente agli atleti, personale tecnico o dirigenziale dell'associazione, che siano regolarmente assicurati contro gli infortuni. Durante le manifestazioni potranno accedere agli impianti, nei periodi, nei giorni e negli orari stabiliti nella concessione, soltanto gli atleti ed il personale tecnico e dirigenziale delle associazioni partecipanti alla manifestazione, che siano regolarmente assicurati contro gli infortuni. I minori devono essere sempre assistiti dai propri allenatori dall'accesso allo spogliatoio fino all'uscita definitiva dall'impianto.
2. L'Associazione concessionaria si impegna nell'utilizzo delle palestre scolastiche, a far rispettare il divieto d'ingresso del pubblico e delle persone estranee durante gli orari previsti per le attività di allenamento ed agonistiche.
3. L'Associazione si impegna altresì a non installare attrezzi fissi o strutture di altro genere se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale.
4. Gli impianti, con gli annessi servizi ed attrezzature in dotazione, dovranno essere usati con la massima cura e secondo le istruzioni del personale addetto all'impianto e/o impartite dal Servizio Sport del Comune. Ad attività ultimate gli impianti e gli annessi locali di servizio dovranno essere lasciati perfettamente sgombri ed in ordine.
5. L'Associazione si impegna altresì a non installare attrezzi fissi o strutture di altro genere se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale.
6. Non dovranno essere lasciati in deposito presso gli impianti attrezzi, indumenti, oggetti o altro, per i quali, in caso di sottrazione, il Comune di Treviso non risponderà comunque dei danni sofferti dal proprietario.
7. Sia gli atleti che il personale tecnico dovranno indossare adeguate tenute sportive e calzare idonee scarpe sportive.

Art. 6 Responsabilità del concessionario verso terzi

Allegato "A"

1. L'Associazione concessionaria si assume ogni responsabilità per qualsiasi danno o incidente che dovesse accadere a persona, animali o cosa per effetto dell'attività svolta nell'area di pertinenza dell'impianto sportivo.

L'Associazione si assume inoltre la responsabilità di far rispettare i seguenti divieti:
è severamente vietato:

- fumare sia all'interno che all'esterno degli impianti sportivi;
- mangiare all'interno delle strutture sportive;
- introdurre animali all'interno degli impianti sportivi comunali e all'esterno nelle aree verdi di pertinenza dell'impianto, eccezion fatta per i cani guida a servizio dei non vedenti.

2. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali furti di oggetti, attrezzi o altro lasciati in deposito da parte del concessionario nei vari impianti sportivi.

Art. 7 Orari di utilizzo

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi sono fissati nella concessione e devono essere scrupolosamente rispettati. Gli orari decorrono e hanno termine rispettivamente con l'entrata e l'uscita degli atleti dagli spogliatoi.

L'Associazione concessionaria può arrivare e, quindi accedere agli spogliatoi, 10 minuti prima dell'orario autorizzato per l'ingresso nella struttura sportiva assegnata e, al termine del proprio turno, ha 20 minuti per rientrare negli spogliatoi (per doccia e rivestirsi), e lasciare l'impianto sportivo.

L'Amministrazione comunale provvede al servizio di custodia-portierato e pulizie, salvo diverse prescrizioni, anche con incarico a ditta esterna.

Art. 8 - Tariffe d'uso

1. Per l'utilizzo degli impianti sportivi, il concessionario è tenuto a corrispondere una tariffa onnicomprensiva delle spese e dei costi di gestione, calcolate sulla base di una *tariffa di riferimento* stabilita applicando il criterio "*Costi di gestione dell'intero immobile rapportati a metro quadrato*".

2. Le tariffe vengono applicate in base all'impianto sportivo assegnato, al tipo di attività allenamento o manifestazione, alle ore di concessione in uso dell'impianto sportivo interessato, anche nel caso in cui si verificasse il mancato utilizzo da parte del concessionario, quando ciò non dipenda dal Comune di Treviso.

3. Eventuali modifiche alle vigenti tariffe, adottate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio della successiva stagione sportiva e verranno opportunamente comunicate ai potenziali fruitori.

Art. 9 - Pagamenti e Fatturazione

1. E' compito del dirigente della struttura che ha concesso l'uso dell'impianto sportivo o della palestra scolastica, provvedere alla gestione della contabilità e dell'emissione della relativa fattura.

2. La fattura sarà a carico dell'Ente, Associazione o Gruppo sportivo cui è intestata la domanda.

3. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, tramite bonifico bancario o altro strumento idoneo alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo le indicazioni fornite dagli uffici comunali.

4. Il versamento dei corrispettivi relativi agli abbonamenti individuali per la pista di atletica dovrà essere effettuato presso i custodi dell'impianto.

Art. 10 Cauzioni e Garanzie

1. Prima dell'effettivo utilizzo degli impianti sportivi, i concessionari degli impianti sportivi dovranno provvedere alla costituzione del deposito cauzionale.
2. La costituzione del deposito cauzionale dovrà essere effettuato dall'utilizzatore, con le seguenti modalità di versamento:
 - in contanti presso qualsiasi sportello dell'Istituto di Credito a cui il Comune di Treviso ha affidato il servizio di Tesoreria specificando la natura provvisoria del deposito;
 - tramite bonifico bancario sul conto di Tesoreria.
3. Nel caso che l'Associazione non provveda al pagamento delle tariffe d'uso o al rimborso dei danni causati all'impianto, ai mobili ed alle attrezzature, il Comune di Treviso incamererà il deposito cauzionale fino a concorrenza del debito e senza pregiudizio delle ulteriori azioni per il recupero dell'eventuale residuo debito.
4. La restituzione del deposito cauzionale può avvenire al termine dell'effettivo utilizzo degli impianti e su richiesta scritta del Legale rappresentante o Presidente del concessionario.

Art. 11 - Diniego revoca e sospensione

1. L'esito negativo della domanda viene motivato per iscritto al termine della ripartizione di tutti gli spazi palestra presumibilmente a fine del mese di settembre.
2. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, la concessione, di variare i giorni e le ore stabiliti e di ridurre il numero dei giorni e delle ore d'uso degli impianti, quando si manifestassero nuove esigenze o casi di forza maggiore. La concessione potrà essere revocata con effetto immediato, per il mancato utilizzo dell'impianto, senza preavviso all'ufficio, per più di 3 allenamenti nell'arco di ciascun mese o anche nel caso di inosservanza di una sola delle condizioni di cui al presente atto e relativi allegati.
3. In tutti questi casi, comunque, l'Associazione concessionaria non potrà pretendere dal Comune di Treviso risarcimento o indennizzi di sorta.

Art. 12 – Autorizzazioni e licenze

L'Associazione concessionaria dovrà munirsi preventivamente di tutte le autorizzazioni e/o licenze eventualmente prescritte per la organizzazione delle attività per le quali l'impianto sportivo è stato chiesto in concessione.

Art. 13 – Assistenza sanitaria e sicurezza

1. L'Associazione concessionaria dovrà accertarsi che gli atleti abbiano fornito idonea certificazione alla pratica sportiva come da Decreto del Ministero della Salute del 24.4.2013 (G.U. n. 169 del 20.7.2013) e successive modificazioni e inoltre dovrà garantire la presenza nel corso di gare e allenamento di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore (allegato E del medesimo decreto).
2. L'Associazione concessionaria, quando l'impianto sportivo sia stato chiesto per lo svolgimento di manifestazioni, dovrà assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso, garantendo anche la presenza di un medico in loco per ciascuna disciplina sportiva per la quale la vigente normativa prescriva la presenza di un sanitario.
3. L'Associazione concessionaria, in caso di pubbliche manifestazioni, dovrà operare nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive ed adottare le misure di sicurezza per la preventiva mitigazione dei rischi di cui alla Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza 555/OP/0001991/2017/1.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Gli utilizzatori di impianti sportivi sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare operativo e relativi allegati, nonché di ogni loro eventuale futura integrazione e modifica, che avverrà con idonei provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

Con la presentazione della domanda il Presidente o Legale Rappresentante dell'Ente, Associazione o Gruppo sportivo firma contemporaneamente le condizioni d'uso per l'accesso agli impianti.
